



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI

(del 24 settembre 2018)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

- visto il messaggio municipale no. 34 del 21 agosto 2018
- visto il messaggio municipale no. 6 del 20 febbraio 2024

d e c r e t a :

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la concessione di aiuti finanziari, diretti e indiretti, destinati a promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici (abbonamento annuale Arcobaleno e carte promozionali).

Art. 2 Beneficiari

¹Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente regolamento, le persone fisiche domiciliate (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso B/B-UE-AELS, C/C-UE-AELS) a Biasca come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della domanda di sussidio.

²Ogni richiedente/beneficiario deve essere domiciliato a Biasca da almeno 6 mesi.

³Il richiedente/beneficiario deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato).

⁴Ogni richiedente/beneficiario ha diritto a un unico contributo annuo.

Art. 3 Contributo comunale

¹Il contributo comunale per il rilascio di un abbonamento annuale Arcobaleno è stabilito dal Municipio mediante ordinanza, ritenuto un minimo di CHF 50.00 e un massimo di CHF 200.00 fino a 2 zone, rispettivamente un minimo di CHF 100.00 e un massimo di CHF 400.00 oltre le due zone.

²L'abbonamento Arcobaleno sottoscritto deve essere annuale.

³Ogni anno è messa a preventivo la somma limite da destinare al sussidio. Raggiunto questo limite la concessione dei contributi cessa con semplice avviso all'utenza.

⁴Il contributo decade se la persona non si annuncia all'ufficio amministrazione comunale sociale entro tre mesi dalla data di acquisto dell'abbonamento.

⁵Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trasmesse ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

Art. 4 Modalità di pagamento e violazioni

Il Municipio adotta, tramite procedura interna, la modalità di pagamento più opportuna e informa adeguatamente la popolazione.

In caso di conseguimento fraudolenti di prestazioni, il Municipio valuterà l'opportunità di denunciare i fatti presso le competenti autorità penali.

Art. 5 Carte promozionali

Il Comune aderisce al sistema delle carte (o biglietti) promozionali che le imprese di trasporto (FFS, ecc.) mettono a disposizione dei Comuni.

Art. 6 Reclamo e ricorso

¹Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore retroattivamente il 1. gennaio 2024.

Adottato con DCC del 24 settembre 2018

Pubblicato all'albo comunale dal 26 settembre 2018 al 13 novembre 2018.

Adottato con DCC del 25 marzo 2024

Pubblicato all'albo comunale dal 28 marzo 2024 al 06 giugno 2024.